

ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I grado

CURSI – BAGNOLO DEL SALENTO - CANNOLE

Via E. De Amicis, 49 - 73020 CURSI (LE)

Tel. 0836/439031 - Codice Scuola **LEIC81200R** – C. F. **92012630759**

PEO leic81200r@istruzione.it PEC leic81200r@pec.istruzione.it

Sito web www.comprensivocursi.edu.it



Cir. n. 19

ISTITUTO COMPRENSIVO-CURSI (Le)
Prot. 0003199 del 24/09/2025
I (Uscita)

Alle Famiglie

Al Personale Docente

Ai Collaboratori del Dirigente

Ai Responsabili di plesso

Agli Assistenti Amministrativi

Ai Collaboratori Scolastici

AI DSGA

LORO SEDI

Al sito web dell'Istituto

All'Albo on line

All'Amministrazione Trasparente

OGGETTO: RESPONSABILITÀ GENITORIALE ed informativa sui comportamenti da assumere in casi di genitori separati-divorziati- non più conviventi al fine di garantire il diritto alla “BIGENITORIALITÀ”.

La presente circolare rappresenta una semplice informativa da parte dell'istituto sulla Responsabilità genitoriale così come previsto dalla normativa vigente, nonché sulle procedure che verranno adottate da parte degli Uffici di segreteria e dei docenti in merito a particolari e delicate situazioni riguardanti alunni che possono verificarsi soprattutto per ciò che riguarda la sottoscrizione di moduli da presentare a scuola.

Per quanto riguarda il Personale Scolastico, la presente circolare rappresenta un insieme di disposizioni a cui tutti i destinatari devono attenersi, ciascuno per le proprie competenze, secondo quanto indicato nella normativa di riferimento: Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 5336 del 02/09/2015 avente ad oggetto *“Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 -"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"*, allegata alla presente.

RESPONSABILITÀ GENITORIALE E “BIGENITORIALITÀ”

La responsabilità genitoriale è la responsabilità che i genitori hanno nei confronti dei figli e costituisce il diritto- dovere all'istruzione, all'educazione e al mantenimento, che si esauriscono col raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte del figlio. Poiché il minore è privo della capacità di agire, per lui agisce il genitore in qualità di rappresentante e, più precisamente, di rappresentante legale, derivando i suoi poteri direttamente dalla legge.

Tale responsabilità si ha in tutti i casi in cui vi siano dei figli, prescindendo dal fatto che questi siano nati all'interno o al di fuori del matrimonio, ed è stata introdotta dal D. Lgs. 154\2013.

Inoltre, l'art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.”

ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I grado

CURSI – BAGNOLO DEL SALENTO - CANNOLE

Via E. De Amicis, 49 - 73020 CURSI (LE)

Tel. 0836/439031 - Codice Scuola **LEIC81200R** – C. F. **92012630759**

PEO leic81200r@istruzione.it PEC leic81200r@pec.istruzione.it

Sito web www.comprehensivocorsi.edu.it



La Carta Costituzionale pone in evidenza per i genitori il binomio dovere – diritto nei confronti dei figli in termini di sostentamento, di istruzione e di educazione.

L'art. 316 del Codice Civile sancisce:

“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.”

L'aspetto più rilevante di tutte le norme in materia è rappresentato dalla centralità del minore e dall'esigenza di rispettare i suoi superiori interessi.

La legge 54/2006 stabilisce, inoltre, che la funzione educativa deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.

L'attuale assetto normativo, quindi prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all'educazione ed all'istruzione.

Tale regola trova eccezione per alcuni casi specifici secondo quanto di seguito precisati:

• Figli nati fuori dal matrimonio

In caso di figli nati fuori dal matrimonio la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori (art. 316 c.c. comma 1 e 4). Ove invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui (art. 316 c.c. comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 c.c. comma 5).

• Lontananza, incapacità o altro impedimento

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio (Art. 317 c.c.)

• Affidamento esclusivo

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (Art. 337- quater). Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. In conclusione, soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 del c.c., a seguito di un provvedimento del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all'educazione ed all'istruzione.

Pertanto, tenuto conto della Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 5336 del 02/09/2015 "Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 - *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*", è opportuno fornire chiarimenti in merito alle procedure adottate dall'Istituto nei casi di seguito indicati.

1. Genitori separati/divorziati con affido congiunto o separato.

In questi casi la Scuola deve essere stata ufficialmente informata mediante presentazione di idonea documentazione da uno dei due genitori circa lo status familiare in cui vive il minore. Nel momento in cui si attesta la situazione familiare di

ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I grado

CURSI – BAGNOLO DEL SALENTO - CANNOLE

Via E. De Amicis, 49 - 73020 CURSI (LE)

Tel. 0836/439031 - Codice Scuola **LEIC81200R** – C. F. **92012630759**

PEO leic81200r@istruzione.it PEC leic81200r@pec.istruzione.it

Sito web www.comprehensivocorsi.edu.it

separazione/divorzio con affido congiunto o separato, la segreteria scolastica ha il dovere di informare i docenti. In questi casi bisogna tenere presente i seguenti aspetti:

1) entrambi i genitori godono dei medesimi diritti/doveri nei confronti dei propri figli: hanno diritto/dovere a ricevere e a richiedere informazioni alla scuola, hanno diritto di accesso agli atti;

2) Ogni comunicazione della scuola va trasmessa prioritariamente al genitore con cui il minore vive, ma anche al genitore non convivente, richiedendo l'apposizione della firma di entrambi i genitori. Nel caso di mancanza dell'apposizione della firma congiunta, i genitori unici firmatari hanno la possibilità di firmare unicamente i moduli, assumendosi la responsabilità di quanto sottoscritto, apponendo la firma su una delle due casistiche:

FIRMA DI UN SOLO GENITORE (opzione 1)

Ai sensi dell'art. 317 del C.C. in termini di responsabilità genitoriale, l'altro genitore (riportare cognome e nome)

..... NON PUÒ FIRMARE L'ISTANZA PERCHÉ IMPOSSIBILITATO PER il seguente motivo (barrare la casella interessata):

- Lontananza (intesa come distanza fisica che impedisce al genitore di adempiere ai doveri derivanti dal suo status)
- Impedimento (inteso come ogni evento che comporti (pur temporaneamente) l'impossibilità di esercizio della responsabilità genitoriale)

Data.....

Firma

FIRMA DI UN SOLO GENITORE (opzione 2)

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data..... Firma

La segreteria in caso di unica firma deve comunicare all'altro genitore non firmatario del modulo la scelta effettuata da quello firmatario. In aggiunta a ciò la segreteria o i docenti potranno chiedere l'intervento della Dirigente Scolastica o dei suoi collaboratori per addivenire ad un accordo per il bene del minore.

Le comunicazioni per le quali i docenti devono richiedere la firma congiunta sono:

- delega per il ritiro del proprio figlio da scuola;
- modulo richiesta di uscita al termine delle lezioni - minore non accompagnato;
- convocazione per colloquio individuale con il docente o coordinatore di Classe;
- autorizzazione per partecipazione a viaggi d'istruzione e uscite didattiche sul territorio;
- Patto educativo di corresponsabilità;
- Patto educativo di corresponsabilità per i Viaggi d'Istruzione;
- segnalazione per disturbi specifici dell'apprendimento;
- Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- Piano Didattico Personalizzato (PdP);
- autorizzazione effettuazione foto.

Gli Uffici di Segreteria richiederanno la firma congiunta per l'espletamento delle seguenti pratiche:



ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I grado

CURSI – BAGNOLO DEL SALENTO - CANNOLE

Via E. De Amicis, 49 - 73020 CURSI (LE)

Tel. 0836/439031 - Codice Scuola **LEIC81200R** – C. F. **92012630759**

PEO leic81200r@istruzione.it PEC leic81200r@pec.istruzione.it

Sito web www.comprehensivocorsi.edu.it



- iscrizione dell'alunno;
- richiesta nulla osta;
- scelta di avvalersi/non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e dell'indirizzo musicale;
- chiusura pratica infortunio.

2. Entrambi i genitori sono privati della responsabilità genitoriale.

Anche in questi casi la Scuola deve essere stata ufficialmente informata mediante presentazione di idonea documentazione da un tutore legale, servizio sociale territorialmente competente, che attesti la decadenza della responsabilità genitoriale dei due genitori. La segreteria scolastica ha il dovere di informare i docenti della particolare situazione, indicando nomi e recapiti dei tutori legali. In questi casi bisogna tenere presente i seguenti aspetti:

3. Un solo genitore è privato della responsabilità genitoriale.

In questi casi la Scuola deve essere stata ufficialmente informata mediante presentazione di idonea documentazione da uno dei due genitori circa lo status familiare in cui vive il minore. Anche in questo caso la segreteria scolastica ha il dovere di informare i docenti. In questo caso non si richiede la firma congiunta dei moduli.

Si raccomanda ai docenti e agli Assistenti Amministrativi e il rispetto della privacy, la massima cautela e sensibilità nella gestione dei vari casi.

Alla luce delle difficoltà in cui già vivono i figli dei genitori separati e della conoscenza che hanno delle famiglie coinvolte, i docenti e gli Assistenti Amministrativi valuteranno insieme al Dirigente Scolastico e/o ai suoi collaboratori come trattare le situazioni più critiche.

Si allega:

- Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 5336 del 02/09/2015 rubricata *"Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 -"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"*

Si confida, come sempre, nella collaborazione da parte di tutti.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Luigia Santoro

Documento firmato digitalmente

ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa